



Area Servizi alla Persona | Servizio Politiche di Welfare e Intercultura

Via G. Da Castello, 13 - 42121 Reggio Emilia tel. + 39 0522 456313



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Allegato D) SCHEMA DI CONVENZIONE

CONVENZIONE, IN ESITO ALLA PROCEDURA PREVISTA DALL'AVVISO PUBBLICO, APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. ____ DEL ____, PER LA CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ PER PROGETTO “COMMON GROUND – AZIONI INTERREGIONALI DI CONTRASTO ALLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO E DI SOSTEGNO ALLE VITTIME E POTENZIALI VITTIME DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO” – PERIODO INDICATIVAMENTE DA SETTEMBRE 2023 A GIUGNO 2024 – CUP E44H22001160007 – CIG A003230B51

tra

l'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia (di seguito denominata **Comune**) con sede in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1 – C.F. e P.I. 00145920351 nella persona della Dirigente del Servizio “Politiche di Welfare e Intercultura” Dr.ssa Lorenza Benedetti, nata il 25/06/1968, domiciliata per la carica presso la sede del Comune di Reggio Emilia e che agisce e stipula a nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Reggio Emilia, ai sensi dell'Art. 59 dello Statuto comunale e dell'Art. 33 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

e

_____ rappresentata da _____, nato/a a _____ il __/__/_____,
CF _____, nella sua qualità di presidente e legale rappresentante di _____

Premesso che

- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione (di seguito MLPS) ha trasmesso alle Regioni l'Avviso prot. 0003302.29-10-2021 avente ad oggetto “Richiesta di manifestazione di interesse per la presentazione di idee progettuali per interventi di supporto all'integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo”;
- la Regione Emilia-Romagna, in partenariato con le Regioni Veneto, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Piemonte (quest'ultima nel ruolo di capofila) con D.G.R. 2112 del 03/12/2021 ha risposto all'avviso trasmesso (PROT. 3302 DEL 29/10/2021) dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la presentazione di idee progettuali per interventi rivolti a cittadini

di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo, da finanziare a valere sul PON Inclusione-FSE con idea progettuale denominata “COMMON GROUND”;

- la Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 477 del 28 marzo 2022 ha approvato il partenariato e i criteri per la progettazione esecutiva relativamente al Progetto “Common Ground” per interventi rivolti a cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo, da finanziare a valere sul PON Inclusione-FSE;
- la Regione Emilia-Romagna ha indicato come partner progettuali gli Enti locali che compongono la rete “Oltre la Strada” (individuati facendo riferimento alla deliberazione di Giunta regionale n. 849 del 09/06/2021);
- il Comune di Reggio Emilia dal 1997, con il progetto Rosemary, partecipa alla rete regionale del progetto “Oltre la strada”, costituita e sviluppata nel corso degli anni per la realizzazione di programmi di assistenza temporanea e di integrazione sociale a favore delle vittime di tratta, sfruttamento e riduzione in schiavitù, con un articolato sistema di interventi, differenziati per finalità specifica/fonte di finanziamento ma strettamente complementari e integrati fra di loro, che vanno dalla prevenzione socio-sanitaria attraverso le unità mobili (Oltre la strada/Riduzione del danno/Prostituzione invisibile) alla lotta contro la tratta, lo sfruttamento e la riduzione in schiavitù (“Oltre la strada/art.18 D.lgs. 286/98” e “Oltre la strada/art.13 L 228/03” - poi accorpati in Programma Unico di emersione, assistenza e integrazione sociale;
- la Regione Emilia-Romagna con comunicazione del 16/03/2022 ha richiesto la disponibilità al partenariato ed alla partecipazione alle attività progettuali di “Common Ground”;
- il Comune di Reggio Emilia con pec PG n. 74300/2022 del 24/03/2022 ha confermato la disponibilità a partecipare al partenariato del progetto “Common Ground” (capofila Regione Piemonte, con le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Veneto come partner) per l’attuazione di interventi di supporto all’integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo a valere sul PON Inclusione-FSE;
- la Regione Emilia-Romagna con pec PG 110378 del 27/05/2022 comunicava la ripartizione delle risorse previste per la realizzazione delle azioni progettuali; l’ammontare delle risorse assegnate al Comune di Reggio Emilia per l’attuazione delle attività progettuali rispetto all’area WP 2 – “AREA SOCIALE” – Identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo è di complessivi € 359.353,47;
- il Comune di Reggio Emilia in data 10 febbraio 2023 ha sottoscritto l'accordo di partenariato per l’attuazione del progetto “COMMON GROUND - Azioni interregionali di contrasto allo sfruttamento lavorativo e di sostegno alle vittime”;
- con provvedimento dirigenziale n. _____ del _____, si è proceduto ad approvare un “AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE AI SENSI DELL’ART. 55 D.LGS 117/2017 E SS.MM.II. DI SOGGETTO DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ PER PROGETTO “COMMON GROUND – AZIONI INTERREGIONALI DI CONTRASTO ALLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO E DI SOSTEGNO ALLE VITTIME E POTENZIALI VITTIME DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO” – periodo indicativamente da settembre 2023 a giugno 2024 – CUP E44H22001160007 – CIG A003230B51
- _____
- con provvedimento dirigenziale n. _____ del _____ veniva recepito il verbale della Commissione giudicatrice ed ammesso alla fase successiva della procedura di co-progettazione in riferimento al Progetto “COMMON GROUND – Azioni interregionali di contrasto allo sfruttamento lavorativo e di sostegno alle vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo” – periodo indicativamente da settembre 2023 a giugno 2024 – CUP E44H22001160007 – CIG A003230B51
- _____

- con comunicazione del _____ trasmessa a mezzo PEC (n. _____) la Dirigente del servizio “Politiche di Welfare e Intercultura” ha avviato la seconda fase della procedura di co-progettazione (come prevista dall’art. 11 dell’avviso) con un percorso di confronto sulla progettazione condiviso fra Ente e soggetto partner individuato, con la possibilità di apportare variazioni al progetto presentato;
- della seconda fase della procedura di co-progettazione è stato redatto apposito verbale condiviso e sottoscritto tra le parti, che dà conto degli esiti dei diversi incontri (_____) e, assieme al progetto presentato in sede di avviso pubblico e ai documenti integrativi di co-progettazione del partner, consente di declinare contenuti e modalità della convenzione con il soggetto partner;
- la modalità di pagamento verso il soggetto partner che realizzerà tutte le attività previste dal progetto prevede il trasferimento del finanziamento, anche in diverse tranches, a rimborso delle spese sulla base dei costi reali sostenuti, interamente documentati con pezze giustificative, in coerenza con le indicazioni fornite anche dalla Regione Piemonte in merito alla rendicontazione del progetto;

Dato atto che:

- la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi – autodichiarati nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

richiamati

a definizione del quadro normativo di riferimento della co-progettazione e del progetto:

- l’art. 118, c. 4 della Costituzione;
- il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.
- la L. 241/1990 e ss.mm.
- il D.Lgs 36/2023 e ss.mm. in particolare gli art. 6, 70 e 128;
- la L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, in particolare gli artt. 3 e 5;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328” , art. 7 *Istruttorie pubbliche per la coprogettazione con i soggetti del Terzo settore*;
- l’art. 13 L. 11 agosto 2003 n. 228 e l’art. 18 del D.lgs 25 luglio 1998 n. 286;
- la L.R. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, in particolare l’art. 2, c. 2 che prevede che Regione e Enti locali, al fine di prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali realizzano un sistema integrato con i soggetti della cooperazione sociale, dell’associazionismo di promozione sociale e del volontariato;
- le Linee guida ANAC n. 17 recanti “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”, di cui alla delibera n. 382 del 27 luglio 2022;
- le Linee guida regionali sull’affidamento dei servizi alle cooperative sociali approvate con DRG n. 969 del 27/6/2016 – parte speciale sulla cooperazione sociale – che riprendono il tema della co-progettazione configurandola come strumento che supera il tradizionale rapporto committente fornitore per essere strumento per la realizzazione di forme di collaborazione e partnership e individuandone le fasi;
- la Legge delega n. 106/2016 di Riforma del Terzo settore;
- il D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 55, recante il Codice del Terzo Settore (in avanti anche solo “CTS”), il quale disciplina, in modo generale e relativamente alle attività

- di interesse generale, previste dall'art. 5 del medesimo Codice, l'utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento;
- il Decreto n. 72 del 31 marzo 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli artt 55-57 del Decreto legislativo n. 117/2017";
 - la L.R. 13 aprile 2023, n. 3 "Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva";
 - le *Linee di Indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia* del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali approvate in Conferenza Unificata il 5 novembre 2015;
 - Circolare 2/2009 MLPS per quanto concerne il rispetto dei massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali;
 - la Legge n. 199 del 29 ottobre 2016, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", che contiene specifiche misure per i lavoratori stagionali in agricoltura ed estende responsabilità e sanzioni per i "caporali" e gli imprenditori che fanno ricorso alla loro intermediazione;
 - il "Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022)", approvato il 20 febbraio 2020 dal "Tavolo Operativo per la per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura", rispetto al quale è stata sancita intesa in Conferenza Unificata nella seduta del 21 maggio 2020;
 - l' Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle "Linee Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura";

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto

Oggetto della presente convenzione è la regolamentazione del rapporto di collaborazione per la realizzazione, da parte del soggetto partner selezionato, di attività per Progetto "COMMON GROUND – Azioni interregionali di contrasto allo sfruttamento lavorativo e di sostegno alle vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo" – periodo indicativamente da settembre 2023 a giugno 2024 – CUP E44H22001160007 – CIG A003230B51, di cui all'Avviso prot. 0003302.29-10-2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione (di seguito MLPS), che si intende qui integralmente richiamato.

Art. 2 – Finalità e obiettivi

Come esplicitato nell'avviso pubblico per l'individuazione del soggetto partner con cui co-progettare, gli obiettivi generali che si intendono perseguire con il progetto in argomento sono in linea con le azioni dettagliate dal Progetto "COMMON GROUND – Azioni interregionali di contrasto allo sfruttamento lavorativo e di sostegno alle vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo" a valere sul PON Inclusione 2014-2020, nonché dalla programmazione esecutiva e dalle Linee Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura, Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore delle vittime di grave sfruttamento, riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani ai sensi dell'art. 18 D.Lgs 286/98, di cui all'art. 2 del DPCM del 16/05/2016. Nel rispetto delle indicazioni operative dell'ente Capofila (Regione Piemonte) e delle modalità e tempistiche rendicontuali previste, secondo quanto dettagliato nell'Avviso pubblico di cui al provvedimento dirigenziale n. _____ del _____, tale progetto si propone i seguenti obiettivi:

- prevenire e contrastare forme di distorsione del mercato del lavoro (lavoro irregolare, lavoro sommerso, caporalato, sfruttamento lavorativo) in tutti i settori economici;
- promuovere crescenti livelli di consapevolezza tra amministratori pubblici, servizi territoriali, soggetti della società civile, imprese e cittadini, offrendo alternative allo sfruttamento attraverso la presa in carico di vittime di sfruttamento lavorativo;
- consolidare e strutturare il monitoraggio e l'osservazione dei fenomeni connessi allo sfruttamento lavorativo a livello locale, ponendosi in dialogo costante con Istituzioni, Agenzie pubbliche e private, comunità etniche e aggregazioni sociali;
- collaborare e promuovere azioni di rete con i diversi attori che a vario titolo intercettano il fenomeno, nel reciproco riconoscimento dei rispettivi mandati, ruoli e compiti: Prefetture, Questure, Forze dell'Ordine, Autorità Giudiziaria, Agenzia per le attività Ispettive, Enti locali, Terzo Settore, strutture sanitarie, sindacati, enti di formazione professionale, enti di ricerca, ect.

Art. 3 – Destinatari

Le attività oggetto della presente collaborazione sono rivolte principalmente, secondo quanto precisato dall'avviso, a cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo, appartenenti alle seguenti categorie:

- operai agricoli e aspiranti operai agricoli impiegati regolarmente e irregolarmente nel comparto frutticolo e viticolo e nel comparto zootecnico;
- addetti nel settore della logistica;
- operai del settore costruzioni;
- cantieristica;
- addetti nel settore Commercio e Turismo, con particolare attenzione al segmento ristorativo;
- servizi alla persona e lavoro di cura;

Destinatari indiretti sono tutti quei soggetti beneficiari delle attività di formazione e di sensibilizzazione, quali: amministrate/trici/amministratori pubblici, sindacati, operatori del terzo settore, imprese, cittadine/i, enti di formazione, comunità etniche, civili e religiose.

Art. 4 – Modalità operative e gestionali

Nell'ambito territoriale provinciale di Reggio Emilia relativamente alla procedura di co-progettazione, sulla base del progetto presentato ed integrato nella definizione dettagliata delle attività durante gli incontri di co-progettazione condivisi tra le parti, la gestione degli interventi finalizzati ad assicurare ai soggetti destinatari il contatto, l'emersione, la tutela e la prima assistenza nonché, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, viene articolata secondo le azioni previste dall'Avviso prot. 0003302.29-10-2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il successivo progetto esecutivo, come di seguito precisato:

- a) azioni volte all'emersione delle potenziali vittime (azioni proattive e di primo contatto), in collaborazione con Prefetture, Questure, Ispettorato del Lavoro, Comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, AUSL, Procure, Agenzie Formative, Associazioni di categoria del mondo del lavoro, sindacati nonché con tutti i soggetti che a diverso titolo intercettano potenziali target come ad esempio: rete per l'accoglienza straordinaria (CAS), Sai, MSNA, sportelli per il lavoro, centri d'ascolto, comunità etniche, ...
- b) attività di prima assistenza e pronta accoglienza diversificate in relazione ai bisogni e alle risorse di ciascun beneficiario, nonché in relazione al successivo possibile processo di integrazione sociale;
- c) percorsi di co-progettazione per situazioni di particolare vulnerabilità (LGBT, problematiche sanitarie, ...);
- d) percorsi di assistenza personalizzata di secondo livello;

- e) sensibilizzazione del territorio alla tematica dello sfruttamento lavorativo attraverso azioni volte alla conoscenza dei fenomeni e ad una loro emersione.

Art. 5 – Impegni del soggetto Partner

Il soggetto partner si impegna, con la sottoscrizione della presente convenzione, a garantire la realizzazione di tutte le attività oggetto di co-progettazione di cui all'art. 3 della presente convenzione nel rispetto della legge e della regolamentazione vigente e in particolare della normativa in premessa richiamata attivando le necessarie sinergie con i soggetti e i servizi del territorio necessari alla realizzazione delle azioni progettuali.

Il soggetto partner dovrà gestire azioni ed interventi previsti nel progetto finanziato secondo le modalità previste in conformità ai contenuti individuati dal Progetto Common Ground, e garantire tutti gli adempimenti amministrativi e di legge connessi, assicurando tutte le azioni necessarie ivi indicate, salvo quelle espressamente assegnate al Comune.

Lo stesso si impegna a:

- rispettare gli adempimenti in materia di monitoraggio e di rilevazione, con la tenuta degli appositi registri previsti dal progetto;
- adempiere a tutte le prescrizioni concernenti la gestione ed il controllo delle singole operazioni ammesse al finanziamento;
- rispettare le regole di ammissibilità delle spese sostenute di cui alle indicazioni dell'Ente Capofila (Regione Piemonte) e al Manuale per i Beneficiari PON Inclusione 2014-2020;
- mettere a disposizione documentazione, dati ed informazioni relative al progetto, secondo modalità e tempistiche che saranno allo scopo comunicate;
- predisporre eventuali relazioni sulle attività svolte che potranno essere richieste dalla Regione;
- predisporre la rendicontazione delle spese sostenute secondo le modalità, i tempi e indicazioni previste dalla Regione in particolare nel rispetto della normativa di riferimento;
- partecipare agli incontri di monitoraggio previsti sulla co-progettazione (cfr art. 16);
- garantire il raccordo progettuale e amministrativo con i referenti del progetto del Comune di Reggio Emilia (Servizio Politiche di Welfare e Intercultura);
- partecipare a gruppi di lavoro, in raccordo con i servizi dell'Ente, su tematiche correlate agli oggetti della presente convenzione;
- mettere a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo), e finanziarie, così dettagliate:
 - _____
- mettere a disposizione apposita sede in cui svolgere i colloqui;

Per quanto non espressamente indicato, il soggetto partner, nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione, si impegna ad assicurare tutte le funzioni e gli interventi necessari ad una corretta ed efficace gestione delle attività, coerente con i contenuti del progetto finanziato.

Art. 6 – Impegni del Comune

Al Comune competono la funzione di coordinamento complessivo del progetto nei confronti della Regione Emilia-Romagna e della Regione Piemonte, quale ente capofila, di indirizzo e controllo sulle attività svolte dal soggetto partner.

Il Comune rimane il referente nei confronti della Regione per gli adempimenti di monitoraggio e rendiconto, nonché per la partecipazione, in collaborazione con il soggetto partner, ai tavoli tecnici di coordinamento previsti dal progetto, ad attività di formazione/informazione e aggiornamento,

organizzati dal Servizio Politiche per l'Integrazione sociale il Contrasto alla povertà e il Terzo settore della Regione Emilia-Romagna.

Al Comune spettano la verifica ed il controllo della documentazione di spesa presentata dal soggetto partner, nonché il trasferimento delle risorse al medesimo a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi progettuali.

Per mantenere e consolidare un raccordo strutturato nello sviluppo del progetto, la Dirigente del servizio "Politiche di Welfare e Intercultura" individua un referente un tecnico di progetto.

Il Comune ha l'obbligo di presentare al Servizio competente della Regione Emilia-Romagna: tutta la documentazione relativa al progetto e alla co-progettazione, le relazioni previste sulle attività svolte dal progetto, copie dei registri tenuti dal soggetto partner relativi alle presenze ed ai servizi erogati, il monitoraggio degli indicatori di progetto; le rimodulazioni dei budget progettuali nei termini stabiliti; i rendiconti finanziari nei termini stabiliti e con le modalità previste.

Per la realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso, il Comune di Reggio Emilia metterà a disposizione del partner di progetto le risorse a titolo di contributo dettagliate nel successivo art. 10.

Art. 7 – Personale

Per la gestione di quanto previsto dalla presente convenzione, il soggetto partner mette a disposizione le risorse umane necessarie, stabilmente impiegate sul progetto e/o personale volontario adeguatamente formato garantendo il possesso dei requisiti di professionalità specifica in particolare per le funzioni che lo richiedono (equipe multidisciplinare, personale educativo, psicologi, avvocati ecc.) secondo le necessità del progetto e nel rispetto dei budget assegnati, individuando un referente del soggetto partner.

Per la realizzazione delle azioni previste il partner potrà avvalersi di operatori, altri soggetti del terzo settore e professionisti (medici, avvocati, psicologi).

Il Comune collabora alla realizzazione del progetto (attraverso l'impegno delle diverse figure coinvolte: dirigente responsabile del progetto, referente comunale del progetto, funzionari reti sociali e assistenti sociali dei Poli territoriali, referente amministrativa).

Il Soggetto Attuatore è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il servizio competente del Comune di Reggio Emilia con la contestuale trasmissione del relativo curriculum vitae.

Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione

Art. 8 – Contratti collettivi di lavoro e coperture assicurative

Con la sottoscrizione della presente Convenzione il soggetto partner si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici contratti di lavoro relativi al trattamento salariale, normativo previdenziale, assicurativo, nonché degli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs 9/4/2008 n. 81 e s.m.i.

Si impegna altresì a garantire le necessarie coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti alle attività prestate, e al rischio di infortuni degli operatori con massimali adeguati.

Le predette coperture assicurative devono essere garantite anche per il personale volontario.

Il soggetto partner s'impegna a mantenere in corso di validità dette coperture assicurative per tutta la durata del progetto.

Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

Art. 9 – Durata

La presente convenzione è valida per il periodo da **settembre 2023** (e comunque dalla stipula della convenzione o della consegna in via d'urgenza in pendenza della conclusione con esito positivo dei controlli dei requisiti generali e speciali di partecipazione) a **giugno 2024** fatte salve eventuali proroghe del progetto comunicate dall'ente Capofila (Regione Piemonte).

Art. 10 – Oneri finanziari e modalità di rimborso

Le risorse finanziarie concesse a titolo di contributi economici per la realizzazione di attività ed interventi dettagliati all'art. 3, da attuarsi per l'intera durata progettuale nell'ambito del territorio provinciale di Reggio Emilia, sono complessivamente pari ad € **359.353,47** corrispondenti al finanziamento sul progetto, precisando che il progetto prevede termini perentori per l'utilizzo delle risorse che dovranno essere rispettati, pertanto eventuali somme non utilizzate alla scadenza, costituiranno economie sul progetto, fatta salva l'eventuale diversa decorrenza comunicata dalla Regione Piemonte quale capofila del progetto. Si precisa, a tal fine, che:

- le risorse relative al PON Inclusionione FSE 2014-2020 corrispondenti ad € 161.709,06, dovranno essere utilizzate entro e non oltre il 30/09/2023;
- le risorse corrispondenti ad € 197.644,41 dovranno essere utilizzate per attività realizzate dal 01/10/2023 e fino al 30/06/2024.

La gestione complessiva delle attività è soggetta al rispetto di specifici vincoli di ammissibilità delle spese e obblighi rendicontuali con le modalità e le tempistiche definite dal progetto.

Il riparto all'interno delle voci di spesa potrà subire variazioni se ritenuto necessario per il rispetto dei vincoli di progetto.

L'importo verrà liquidato, su presentazione di richiesta di rimborso fuori campo IVA corredata di tutta la documentazione di spesa regolarmente quietanzata, con cadenza periodica, indicativamente trimestrale, commisurate ai costi realmente sostenuti nel rispetto delle modalità di rendicontazione previste dal progetto. **Sulle note di debito e su ogni documento di spesa dovranno essere riportati il codice CUP, il codice CIG ed i riferimenti al progetto, pena l'inammissibilità a rimborso delle spese sostenute.**

Eventuali variazioni in diminuzione del contributo potranno determinarsi per economie che si verificassero nel corso della gestione a fronte di minori spese sulle attività progettuali.

La liquidazione delle note di debito verrà effettuata di norma entro 30 giorni dalla ricezione della predetta documentazione.

Si precisa che l'importo corrispondente alle risorse, a vario titolo messe a disposizione dal Comune di Reggio Emilia, costituisce il massimo importo erogabile dall'Amministrazione procedente e deve, pertanto, intendersi comprensivo di IVA, se e nella misura in cui è dovuta, tenuto anche conto che tale importo non ha natura di corrispettivo ma di contributo ai sensi di legge.

Art. 11 - Esecuzione anticipata del contratto

Nelle more di stipula del contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere, per motivi di interesse pubblico, l'esecuzione anticipata del contratto per un massimo di 45 giorni e comunque fino alla stipula del contratto definitivo.

Art. 12 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010, l'Ente partner assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. Dovrà pertanto comunicare il numero di C/C dedicato e i nominativi di chi è abilitato ad operarvi. L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione di

pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. Eventuali modifiche degli stessi dovranno essere comunicate per iscritto o per posta elettronica certificata al committente.

Art. 13 – Verifiche e monitoraggi delle attività

Per quanto attiene al sistema di relazioni tra il soggetto partner e il Comune il riferimento prioritario è il referente del progetto per il Servizio Politiche di Welfare e Intercultura, con particolare attenzione a:

- condivisione della programmazione delle azioni progettuali;
- valutazioni in merito alle modalità di presa in carico e all'inserimento delle persone nei percorsi previsti dal progetto;
- programmazione degli incontri e delle attività previste;
- monitoraggio sullo stato di avanzamento del progetto da un punto di vista complessivo, nonché delle progettazioni individuali e dei processi di lavoro, e verifica del perseguimento degli obiettivi oggetto di Convenzione

Comune e soggetto partner effettueranno incontri periodici per il monitoraggio, la valutazione ed il controllo delle attività oggetto di co-progettazione indicativamente secondo le seguenti tempistiche:

con possibilità di rivedere e apportare modifiche alle modalità o nelle fasi di realizzazione degli interventi, ove necessario ad un più efficace perseguimento degli obiettivi, adottando idonee misure di adeguamento.

Oltre a quanto sopra previsto potranno essere richiesti e concordati tra le parti eventuali ulteriori incontri di co-progettazione al fine di garantire la necessaria condivisione di sviluppi delle azioni progettuali e/o criticità nella gestione ed apportare le variazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi.

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulla corretta effettuazione delle attività previste dalla presente convenzione.

A conclusione delle attività, oggetto del partenariato, l'Ente partner presenterà una relazione conclusiva, nella quale saranno indicati anche l'eventuale impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall'attuazione del Progetto, secondo le tempistiche indicate, in relazione agli obblighi di rendicontazione del progetto all'Ente capofila.

Art. 14 – Divieto di cessione

È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Reggio. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale o di chiusura del Tavolo di co-progettazione, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli EAP assumono l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al comune di Reggio Emilia le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 15 – Risoluzione

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempimento degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempimento degli EAP il

Comune liquiderà le sole spese da questi sostenute e documentate, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS partner;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
- quando gli EAP si rendano colpevoli di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. Maggiormente rappresentative;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
- la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato tramite comunicazione Pec.

Art. 16 - Disposizioni antimafia

Il Comune, prima della stipula del contratto, acquisirà idonea documentazione attestante il rispetto delle disposizioni antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011.

Art. 17 – Sicurezza e riservatezza

1. Il contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. Il contraente può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. Il contraente potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

9. Il contraente non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.
10. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Art. 18 – Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016

Il Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali divenuto pienamente efficace in tutti gli Stati dell'Unione europea il 25.05.2018 impone ai Titolari del trattamento dei dati personali di nominare i Responsabili del trattamento dei dati personali.

L'articolo 28 del Regolamento UE 679/2016 prevede che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per il rispetto della normativa europea in materia di trattamento dei dati personali.

Il Comune di Reggio Emilia è Titolare del trattamento dei dati personali che detiene in ragione delle funzioni istituzionali svolte al presente contratto.

Poiché le attività previste dalla presente convenzione comportano in capo al contraente il trattamento di dati personali la cui titolarità è del Comune di Reggio Emilia, è necessario designare il partner di co-progettazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 sino a scadenza del contratto in essere e con le modalità di seguito descritte.

Le attività del progetto "*Common Ground*" comportano il trattamento di dati personali relativi agli utenti e ai loro familiari. Tali dati, di natura personale, sensibile e giudiziaria, i cui interessati sono le persone coinvolte negli interventi, sono trattati dal Comune di Reggio Emilia con finalità necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali sopra richiamate ed in modo particolare per adempiere agli obblighi previsti dalle normative richiamate in premessa.

Il contraente, in qualità di Responsabile del trattamento, è tenuto a trattare i dati personali sopra indicati cui ha accesso nelle attività previste per l'esecuzione del contratto nel rispetto dei principi e nell'adempimento di tutti gli obblighi imposti ai Responsabili del trattamento dal Regolamento europeo 679/2016, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento stesso.

Il Titolare è tenuto a fornire ai Responsabili del trattamento dei dati personali le istruzioni per il trattamento dei dati alle quali i Responsabili stessi devono attenersi. Di seguito le istruzioni fornite dal Titolare Comune di Reggio Emilia all'affidatario per il trattamento dei dati oggetto del presente contratto:

Nello svolgimento delle attività correlate al contratto in essere i Responsabili devono attenersi alla rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di seguito elencate:

- Decreto Legislativo n. 196/03, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla
- protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 Recante "Disposizioni per l'adeguamento della
- normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 679/2017;
- Eventuali Linee Guida e provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali
- nell'ambito del contratto in essere ed eventuali normative successive in materia.

Il trattamento dei dati personali e particolari (ai sensi degli articoli 5, 9 e 10 del Regolamento Europeo 679/2016), nell'ambito dell'attività svolta dai Responsabili per conto del Titolare, avverrà

solo nella misura in cui risulta essere indispensabile in relazione agli adempimenti connessi alle prestazioni di cui i Responsabili sono onerati, come descritto nella presente convenzione ed esclusivamente in funzione della realizzazione degli stessi.

I dati cui i Responsabili possono accedere sono solo quelli la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l'esercizio delle funzioni e per l'esecuzione degli obblighi connessi alla presente convenzione. Nell'adempimento del ruolo di Responsabili, al fine di garantire un trattamento lecito, corretto e sicuro di tali dati nell'ambito della summenzionata finalità, i Responsabili devono pertanto:

- trattare i dati attenendosi alle indicazioni del presente atto;
- individuare e nominare per iscritto le persone incaricate del trattamento dei dati e prevedere nell'atto di nomina l'impegno degli incaricati alla riservatezza;
- conservare le relative nomine; a tal fine il Titolare potrà richiedere ai responsabili in ogni momento l'esibizione di tali nomine per verificarne la correttezza e la conformità alle norme sopra richiamate;
- fornire agli incaricati le istruzioni necessarie per un trattamento conforme al presente atto e alle norme di legge;
- provvedere all'adeguata formazione degli incaricati sugli obblighi imposti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresi i profili di sicurezza;
- in caso di raccolta dei dati per conto del Titolare, i Responsabili dovranno fornire agli interessati l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. La formulazione ed il formato dell'informazione deve essere concordata con il Titolare del trattamento prima della raccolta dei dati;
- adottare ogni idonea misura atta a garantire in modo permanente una circolazione dei dati minimizzata e quindi destinata esclusivamente a coloro che, in virtù delle mansioni che verranno loro affidate dai Responsabili, ne abbiano necessità per lo svolgimento delle stesse;
- trattare i dati esclusivamente per le finalità sopra indicate e utilizzarli in termini compatibili con queste ultime;
- assicurare che il trattamento dei dati non sia eccedente rispetto alle finalità per la quale sono raccolti e successivamente trattati;
- comunicare al Titolare tempestivamente ogni richiesta dell'interessato ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento europeo 679/2016 in ordine all'accesso ai dati e a tutti i diritti di aggiornamento, rettificazione, cancellazione, opposizione al trattamento dati e/o portabilità, fornendo ai soggetti incaricati le informazioni necessarie all'esercizio di tali diritti;
- assistere il Titolare del trattamento nell'espletamento dei propri obblighi di dar seguito alle domande di esercizio dei diritti delle persone interessate;
- nel rispetto del principio di accountability, adottare e rispettare le misure tecniche ed organizzative adeguate rispetto ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati connessi alla tipologia e alle modalità dei trattamenti e curandone l'applicazione da parte di tutti gli incaricati, al fine di evitare, in particolare, rischi di distribuzione, perdita, accesso non autorizzato, trattamento non consentito;
- adottare idonei sistemi di autenticazione e autorizzazione per gli incaricati, in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso ai dati e di trattamento degli stessi;
- adottare e rispettare procedure per la verifica periodica della qualità e della coerenza delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione assegnati agli incaricati;
- assistere il Titolare, ove richiesto, nella realizzazione di analisi d'impatto relative alla protezione dei dati o nella consultazione preventiva dell'Autorità di controllo;
- informare il Titolare prima del trattamento, qualora il Responsabile sia tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale ed attenderne l'autorizzazione.

I Responsabili del trattamento non ricorrono ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento. Pertanto, qualora in qualità di Responsabili vi sia l'intenzione di avvalersi di un altro Responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, i Responsabili sono tenuti a richiedere l'autorizzazione al Titolare. Il Responsabile non ha facoltà di autorizzare i Sub Responsabili a nominare ulteriori Sub Responsabili, se non a seguito di autorizzazione scritta del Titolare.

Nel caso vengano riscontrate violazioni dei dati ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Europeo n. 679/2016, i Responsabili dovranno avvisare il Titolare appena venuti a conoscenza del fatto, corredando per iscritto l'avviso con ogni dettaglio utile a ricostruire l'accaduto e con proposte di azioni correttive, quanto a descrizione della tipologia di violazione e dei dati personali coinvolti, nonché descrizione delle misure adottate o proposte per porre rimedio alla violazione.

All'atto di cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte dei Responsabili o del rapporto contrattuale in oggetto, i Responsabili a discrezione del Titolare saranno tenuti:

- a) a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure
- b) a provvedere alla loro integrale distruzione, documentando per iscritto la distruzione oppure
- c) a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento con contestuale distruzione di tutte le copie esistenti nei sistemi informatici del Responsabile del trattamento, documentando per iscritto la distruzione.

I Responsabili mantengono indenne il Titolare per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese avanzate da terzi nei confronti del Titolare a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza dei trattamenti dati connessi all'esecuzione del Contratto di riferimento, che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile o di chiunque collabori con lui, qualora il Titolare dimostri che siano stati attuati in violazione delle istruzioni del Titolare stesso o in violazione di norme di Legge.

La presente nomina di Responsabili del trattamento ha la medesima durata ed efficacia della presente convenzione e pertanto cesserà automaticamente al momento del completo adempimento o del venir meno per qualsiasi causa dell'efficacia della convenzione stessa.

Art. 19 – Stipula

La presente convenzione verrà stipulata in una delle forme previste dalla vigente normativa. Nelle more della stipula contrattuale si provvederà alla consegna anticipata in via d'urgenza per assicurare l'avvio tempestivo delle attività progettuali.

Art. 20 – Foro competente

Per ogni controversia tra le parti è competente il foro di Reggio Emilia.

Art. 21 - Registrazione

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso con oneri e spese a carico degli EAP.

Art. 22 – Allegati

La presente convenzione è sottoscritta digitalmente. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

- Proposta progettuale proposta in sede di domanda di partecipazione all'avviso pubblico (**Allegato A**)
- Verbali del tavolo di co-progettazione (**Allegato B**)

FIRME

Per il Comune

Per l'ETS

Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante del «..... », quale EAP, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in particolare artt. 6, 10 e 11)

Reggio Emilia,